
SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 26/08/2024, n. 23129

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Dott. ACIERNO Maria - Presidente
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20753/2023

proposto da:

Ma.In., in qualità di nonna paterna della minore Br.At.; elett.te
domic. presso l'avv. Tiziana D'Agosto, dalla quale è rappresentata
e difesa, per procura speciale in atti;
- ricorrente -

contro

Br.At.; rappresentata dalla curatrice speciale, nella persona dell'avv.
Si.Fi., con decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del 10.6.2020;
- controricorrente -
Br.Pe.; Sindaco del Comune di R, quale tutore della minore Br.At.;
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 2747/23,
depositata in data 18.04.2023;
all'udienza pubblica del 29 maggio 2024, udita la relazione della causa
svolta dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo;
sentiti i difensori delle parti e il Pubblico Ministero, il quale ha concluso
per l'accoglimento del ricorso;

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 10.6.2020, su ricorso del Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale di Br.Pe. in ordine alla figlia minore Br.At., nata (...), collocata presso una casa-famiglia unitamente alla stessa madre.

A seguito della dichiarazione da parte della madre di separarsi dalla figlia, quest'ultima veniva trasferita presso altra comunità, mentre la nonna materna, Ma.In., dichiarava la sua disponibilità ad accogliere la nipote presso la sua abitazione.

Con provvedimento del 12.9.22, il Tribunale per i minorenni di Roma dichiarava lo stato di adottabilità della minore, confermando la nomina del tutore provvisorio e il collocamento di quest'ultima presso una casa-famiglia, disponendone altresì il collocamento provvisorio a scopo adottivo previa individuazione di coppia scelta tra quelle dichiaratesi disponibili all'adozione, e demandando ai Servizi sociali la regolamentazione della frequentazione tra la minore e la nonna in spazio neutro, una volta al mese.

Con sentenza del 18.4.23, la Corte d'appello rigettava le impugnazioni proposte da Br.Pe. e Ma.In., argomentando sull'inadeguatezza della ricorrente a esprimere le capacità genitoriali nei confronti della minore.

Ma.In. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con unico motivo.

Resiste con controricorso la curatrice speciale di Br.At., illustrato da memoria. Non svolgono difese Br.Pe. e le altre parti intimato. La ricorrente ha chiesto di trattare la causa in pubblica udienza, celebrata il 29 maggio; hanno partecipato alla discussione il difensore della ricorrente, la curatrice speciale e il Pubblico Ministero, il quale ha anche depositato requisitoria, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1 e 8 L. n. 184/83, per aver la Corte d'appello escluso che la ricorrente potesse assumere il ruolo di genitore vicario della minore, privando quest'ultima della possibilità di crescere nel contesto familiare, omettendo di considerare le varie relazioni dalle quali si desumeva l'attaccamento della minore alla nonna, nel periodo di due anni, e la capacità di quest'ultima di accudire e prendersi cura della minore.

Il ricorso è inammissibile. Invero, la controricorrente, nella memoria illustrativa, ha eccepito l'inammissibilità per inosservanza del termine di cui all'art. 17, c.2, L. n. 184/83, a tenore del quale, nei procedimenti per adozione e affidamento dei minori, avverso la sentenza d'appello è ammesso il ricorso per cassazione, entro 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento, per i motivi di cui ai nn. 3,4, 5 dell'art. 360 c.p.c. Nella specie, la stessa controricorrente ha depositato documentazione di cancelleria, attestante il passaggio in giudicato della sentenza

d'appello, dalla quale si evince che essa era stata notificata d'ufficio dalla cancelleria in forma integrale, il 26.4.2023.

Ora, il ricorso è stato notificato il 5.10.23 (e depositato il 26.10.23), tardivamente, in violazione del suddetto termine di gg.30.

Va osservato che in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello - sezione minori - in versione integrale, effettuata alla stregua del disposto dell'art. 17, comma 1, della L. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione di trenta giorni, indicato al comma 2 della norma. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in cassazione avverso tale sentenza, proposto oltre tale termine (Cass., n. 271539/17; n. 30000/2020).

Nella specie, è documentato, e non è contestato, che la sentenza impugnata era stata notificata d'ufficio dalla cancelleria alla parte in versione integrale, il 26.4.2023.

Al riguardo, la difesa della ricorrente ha replicato a tale eccezione in sede di discussione in pubblica udienza, adducendo che il termine di gg. 30 per l'impugnazione della sentenza d'appello avrebbe richiesto che nel dispositivo fosse stato riportata la menzione del diritto di proporre il gravame entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Tale rilievo non è fondato, in quanto nessuna norma subordina l'applicazione del citato art. 17 sul termine di 30 gg, per proporre ricorso per cassazione all'utilizzo del predetto inciso nel dispositivo della sentenza da impugnare. È evidente che l'avviso in questione è da considerare un mero richiamo per i difensori circa un termine derogatorio alle norme generali in tema di ricorso per cassazione.

Considerata la materia del contendere, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. La causa è esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2024.

